

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 27/07/2013

Comune di STAITI
Provincia di Reggio Calabria

**Regolamento per la disciplina del Tributo
sui Rifiuti e sui Servizi**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento**
- Art. 2 - Istituzione del tributo**
- Art. 3 - Componenti del tributo**
- Art. 4 - Servizio di gestione dei rifiuti e gestore del servizio**
- Art. 5 - Presupposto e soggetti passivi**
- Art. 6 - Locali e aree soggette al tributo**
- Art. 7 - Esclusioni**
- Art. 8 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati**
- Art. 9 - Commisurazione delle superfici**
- Art. 10 - Costi del servizio gestione rifiuti**
- Art. 11 - Determinazione delle tariffe del tributo**
- Art. 12 - Procedimento di determinazione delle tariffe**
- Art. 13 - Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche**
- Art. 14 - Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche**
- Art. 15 - Obbligazione tributaria**
- Art. 16 - Zone non servite**
- Art. 17 - Mancato svolgimento del servizio**
- Art. 18 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche**
- Art. 19 - Riduzione per le utenze non domestiche**
- Art. 20 - Riduzioni tariffarie**
- Art. 21 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni**
- Art. 22 - Tributo giornaliero**
- Art. 23 - Maggiorazione per servizi indivisibili**
- Art. 24 - Tributo provinciale**
- Art. 25 - Dichiarazione**
- Art. 26 - Riscossione**
- Art. 27 - Rimborsi e compensazioni**
- Art. 28 - Importi minimi**
- Art. 29 - Funzionario responsabile**
- Art. 30 - Verifiche ed accertamenti**
- Art. 31 - Sanzioni ed interessi**
- Art. 32 - Riscossione coattiva**
- Art. 33 - Norme transitorie e finali**
- All. 1 Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti**
- All.2 Tariffe TARES**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di STAITI (RC) in attuazione dell'art. 14 del Decreto Legge (D.L.) 06/12/2011, n. 201, convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, ed è adottato ai sensi degli articoli 3 e 7 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) 18/08/2000, n. 267 e dell'art 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 2

Istituzione del tributo

1. E' istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.

2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa sul territorio comunale, e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 3

Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:

a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 23 del presente regolamento.

Art. 4

Servizio di gestione dei rifiuti e gestore del servizio

1. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del servizio.

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, è l'insieme dei servizi relativi allo spazzamento e pulizia strade, raccolta e cernita rifiuti, trasporto e stoccaggio rifiuti, trattamento, compostaggio, riciclo o deposito in discarica dei rifiuti e quant'altro relativamente alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, ai sensi del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152.

3. Gestore del servizio integrato dei rifiuti è il soggetto che gestisce l'intero ciclo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di cui al comma precedente del presente articolo, e qualora tale servizio non sia gestito in economia dal Comune, è da intendersi come tale il soggetto che lo gestisce interamente, mediante affidamento ai sensi delle vigenti norme per l'affidamento sei servizi pubblici locali. Nel caso di affidamenti parziali a diversi soggetti esterni, Gestore del servizio resta il Comune, quale coordinatore del servizio complessivo di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.

4. Il soggetto gestore del servizio è obbligato alla redazione del piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. 27/4/1999, n. 158, sulla base del quale è determinata la tariffa da parte del Comune, ed alla sua trasmissione entro il mese di giugno di ogni anno all'osservatorio nazionale sui rifiuti, ai sensi del suddetto articolo 8.

5. Il soggetto gestore del servizio, qualora sia un terzo appaltatore, è obbligato a fornire tutti i dati necessari all'Amministrazione comunale per la determinazione della tariffa, oltre a sottostare a tutti gli obblighi previsti dall'apposita convenzione per la gestione del servizio e dalle altre norme del presente regolamento.

Art. 5

Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6 del presente regolamento.

2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo art. 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

5. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il pagamento del servizio è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.

Art. 6

Locali ed aree soggette al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7

Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte oggettivamente non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- superfici destinate alla sola attività sportiva, ferma restando l'imponibilità per le superfici destinate ad usi diversi, quali gli spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli

- per impianti di distribuzione carburante: aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automezzi, le aree adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dell'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono sempre soggette le aree sottostanti le pensiline sotto le quali vi sono le colonnine di rifornimento ed in assenza delle pensiline per un minimo di 50 mq.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ulteriormente non sono soggetti al tributo le seguenti tipologie di locali:

a) unità immobiliari prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati e di fatto inutilizzate;

b) unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzate, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

3. Le circostanze, di cui al precedente comma 2 del presente articolo, debbono esser indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. In assenza di denuncia originaria nei termini di cui al presente regolamento, non si ha diritto ad alcuna esclusione dal pagamento e l'eventuale tardiva denuncia comporta che l'esclusione decorra solo dalla data della presentazione della stessa.

Art. 8

Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. A titolo esemplificativo sono considerati quindi escluse dalla tariffa:

a) le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette a tariffa le superfici ove si svolgono lavorazioni con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani; in ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici,

abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere, ancorché dette superfici si trovino all'interno degli stessi locali ove si svolgono le lavorazioni industriali ed artigianali;

b) le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti;

c) le superfici dei locali ed aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono viceversa soggette a alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, sono in ogni caso esclusi totalmente da tariffa le superfici dei fondi agricoli;

d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale degenza, ma solo quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono viceversa soggetti alla tariffa le superfici delle strutture sanitarie adibite a: uffici, magazzini e locali uso deposito, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che non ospitano pazienti con malattie infettive, eventuali abitazioni, vani accessori ai predetti locali;

3. Le esclusioni e le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 25 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, copie dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione e la riduzione di cui al presente articolo non avrà effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9

Commisurazione delle superfici

1 In sede di prima applicazione del tributo, la superficie imponibile è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini della previgente TARSU (TIA).

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante apposita lettera raccomandata.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali esclusi come indicati nel precedente art. 7 del presente regolamento. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tariffa è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6. Negli insediamenti industriali, artigianali o commerciali, ove si hanno più destinazioni d'uso delle superfici, quali lavorazioni, magazzini e depositi, uffici, mensa, abitazioni, e locali accessori a questi, si applica la tariffa specifica della singola destinazione d'uso, con suddivisione pertanto delle varie distinte superfici dell'insediamento; i locali accessori sono imputati alla destinazione d'uso a cui sono inerenti, essendo la tariffa determinata avendo riguardo a coefficienti di produttività distinti per uso.

Art. 10

Costi del servizio gestione rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

2. I costi da coprire con il tributo sono quelli identificati dal DPR 158/1999.

3. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

5. Il piano finanziario deve indicare anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente con le relative motivazioni.

6. Gli scostamenti tra il gettito effettivo e quello a preventivo in riferimento ai costi sostenuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale, sono imputati nel nuovo piano finanziario per l'anno successivo. Il riporto a nuovo anno è per l'intera differenza rilevata nel caso di maggior gettito effettivo, mentre nel caso di minor gettito è riportata solo la parte determinata dalla riduzione delle superfici imponibili in corso d'anno, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligenza del gestore del servizio.

Art. 11

Determinazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

6. Modalità e formula di calcolo sono quelle previste dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158, compresi gli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

Art. 12

Procedimento di determinazione delle tariffe

1. Il procedimento di determinazione delle tariffe risponde a due principi fondamentali:
 - a) copertura totale del costo del servizio;
 - b) determinazione delle tariffe secondo il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nella forma approvata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27/4/1999;
2. Oltre che ai principi sopra riportati la tariffa deve essere determinata in riferimento a quanto indicato all'art. 3 del D.P.R. 158/99, in particolare al "Piano Finanziario degli Interventi".
3. L'articolazione della tariffa in zone del territorio, come previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. 158/99, è stabilita come facoltà per il Comune, da valutare in sede di approvazione delle tariffe per ciascun anno, in relazione alla particolare tipologia territoriale dell'Ente.
4. L'insieme dei costi del servizio è ripartito dall'Amministrazione comunale tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali elaborati anche con l'assistenza del gestore del servizio, dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe.
5. Vengono adottati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
6. E' facoltà del Comune di applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal DPR suddetto, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

Art. 13

Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare, intendendo si per tale il numero dei componenti risultante alla data del primo gennaio di ciascun anno, mentre per i nuclei familiari sorti successivamente alla predetta data si considera il numero di componenti ad inizio dell'utenza.
2. Al fine di determinare i componenti del nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per i non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare e degli eventuali conviventi, nei termini previsti per le denunce, parimenti vi è obbligo di denuncia per i residenti la cui composizione familiare anagrafica non rispecchia la composizione di fatto.
3. Per nucleo familiare si intendono gli individui componenti la famiglia come risultanti dai certificati anagrafici inclusi eventuali conviventi.
4. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni (es. badanti o colf, ecc)
5. In caso omessa denuncia, oltre alle azioni per il recupero di quanto dovuto e non versato, non potranno essere applicati anche gli ulteriori eventuali benefici previsti dall'amministrazione in sede di determinazione della tariffa.

6. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

a. anziano dimorante in casa di riposo;

7. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi del successivo art. 25 del presente regolamento. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica del possessore ed, ulteriormente, sempre nel caso di mancata dichiarazione, nel caso di più possessori pro-quota, si applica il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune.

8. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione, di cui all'art. 25 del presente regolamento, dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

Art. 14

Criteria per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie, come determinato dal comune in sede di approvazione delle tariffe all'interno degli intervalli fissati dal punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

2. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kd, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, prendendo a riferimento le produzioni medie pro capite desumibili dalle tabelle inserite nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, rimanendo all'interno del minimo e massimo previsto per ogni categoria.

3. In deroga ai commi precedenti, è facoltà del Comune di applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal DPR 158/99 suddetto, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'Istat con riguardo anche al codice di attività risultante dalle visure rilevabili dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di assenza di categorie corrispondenti alla specifica attività svolta, si utilizza la categoria più attinente avendo riguardo ad attività simili, o con analoghe potenzialità di produzione di rifiuti qualora rilevabili.

5. La tariffa è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso delle superfici con autonoma e distinta utilizzazione, purché la singola estensione sia pari o superiore a 5,00 metri quadri. (es. industrie con magazzino, mensa, spogliatoi, uffici, ecc.)

6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica e professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 15

Obbligazione tributaria

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione giuridica.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia nei termini del presente regolamento, indirizzata al competente ufficio, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui è cessata l'utenza in base a quanto dichiarato.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per il periodo successivo al mese di cessazione dell'occupazione se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. L'abbuono o il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto entro il termine massimo di novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.

6. Nel caso di denunce relative a variazioni nel numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche, queste hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia stessa.

Art. 16

Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% (massimo di legge) se la distanza dal più

vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 25 del presente regolamento e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 17

Mancato svolgimento del servizio

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni dell'apposito regolamento comunale per l'espletamento del servizio stesso, la tariffa è dovuta in misura pari al 80% della misura deliberata dal Comune, su richiesta documentata dell'utente, verificata dal Comune in contraddittorio con il gestore del servizio, il quale deve produrre apposita dichiarazione e farsi carico della riduzione suddetta.

2. Non sono in ogni caso previste riduzioni o esoneri dal pagamento nei casi di interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno a cose o persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di domanda documentata, di una quota di tariffa proporzionale al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione del 80% di cui al precedente comma del presente articolo. Se la causa dell'interruzione del servizio è imputabile al gestore dello stesso, sarà a suo carico l'onere della riduzione applicata.

3. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani sia limitato con apposito atto dell'Amministrazione Comunale a determinati periodi dell'anno, la tariffa è dovuta in base alle tariffe vigenti in proporzione al periodo di svolgimento del servizio, senza alcuna riduzione sulla misura tariffaria.

Art. 18

Riduzione per raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Le riduzioni di cui all'art. 14, comma 17, del D.Lgs. 201/2011, sono attuate mediante correzione della ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche, in relazione al grado di realizzazione della raccolta differenziata delle utenze domestiche, in modo da agevolare nel complesso le utenze domestiche stesse, con criteri da esplicitare nella determinazione delle tariffe annuali, anche su relazione del gestore eventualmente all'interno del piano finanziario, con dimostrazione dei risultati raggiunti

Art. 19

Riduzioni per le utenze non domestiche

A norma, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero

1. Il Comune, in ottemperanza dell'art. 14, comma 18, del D.L. 201/2011, concede, per le utenze non domestiche, una riduzione sulla parte variabile della tariffa, a quei contribuenti che dimostrino, di avviare al recupero i rifiuti stessi in quanto recuperabili come materie prime secondarie, sottoprodotti o non rifiuti ex art. 183, c, 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006.

2. La riduzione, di cui al comma precedente del presente articolo è stabilita in modo forfetario inserendo tali superfici nella categoria XX "Utenze non domestiche superfici con rifiuti assimilati avviati al recupero", fino a quando non sarà possibile misurare

concretamente le riduzioni e le relative incidenze sui costi di smaltimento per ogni singolo utente.

3. Per ottenere la riduzione il contribuente deve produrre apposita dichiarazione con richiesta di riduzione ed indicazione circa l'esatta misura delle superfici interessate, la tipologia di scarti avviati al recupero ed allegare fotocopie delle fatture attive nei confronti delle ditte incaricate del recupero stesso, ovvero autodichiarazione nel caso di recupero all'interno del ciclo produttivo dello stesso soggetto richiedente.

4. La riduzione tariffaria avrà decorrenza dall'anno d'imposta successivo alla presentazione della dichiarazione con richiesta di riduzione del contribuente.

Art. 20

Riduzioni tariffarie

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, nel caso di abitazioni con unico occupante non si procede ad alcuna riduzione, in quanto la tariffa è già formulata con coefficienti differenziati in base al numero di occupanti.

3. sempre ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 0% (massimo 10%);

b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 0% (massimo 10%);

c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 0% (massimo 10%);

d. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 0% (massimo 10%).

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 21

Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni all'interno della deliberazione annuale di determinazione delle tariffe, motivando adeguatamente e specificandone le misure.

2. Le riduzioni sopra indicate sono da quantificare e da porre a carico del bilancio comunale, iscritte come autorizzazione di spesa in un apposito capitolo di PEG per l'esercizio finanziario di competenza della tariffa deliberata, con copertura mediante il complesso generale delle entrate comunale e non possono essere poste a carico degli altri utenti del servizio.

3. le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.

Art. 22

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, ovvero gravate da servitù di pubblico passaggio è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione ed ogni frazione di giorno è arrotondata a giorno.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100% (massimo 100%). E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. In deroga al comma precedente, per gli operatori occasionali del mercato il tributo è determinato rapportando a giorno la tariffa della categoria, contenente la voce di corrispondenza d'uso, mediante suddivisione per **52 (numero medio di giorni di mercato settimanale sul territorio)**, cifra pari al numero arrotondato di mercati annui, anziché mediante suddivisione per 365, in relazione alla particolarità del servizio ed a quanto stabilito nel presente regolamento.
7. Gli operatori "stabili" del mercato pagano il tributo annuale in base alla categoria di appartenenza i cui coefficienti kc e kd tengono già conto della frequenza media annuale dei mercati svolti.
8. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero del canone qualora deliberato dal Comune, ovvero della eventuale imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa, dal momento della sua entrata in vigore.
9. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13 del D.L. 201/2011.
10. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
11. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 23

Maggiorazione per servizi indivisibili

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune, di un importo pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1, del presente articolo, fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.

3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui al precedente art. 20 del presente regolamento, la riduzione prevista per le zone non servite (art. 16 del presente regolamento), la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 17 del presente regolamento), le riduzioni previste dai precedenti articoli 19 e 20 del presente regolamento, per le utenze domestiche e non domestiche e le altre riduzioni ed esenzioni di cui al precedente articolo 21 del presente regolamento.

4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 24

Tributo Provinciale

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.Lgs. 201/2011, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui al precedente art. 23 del presente regolamento.

Art. 25

Dichiarazione

1. Vigge l'obbligo di presentare apposita dichiarazione per i soggetti passivi nel caso di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree soggette a tributo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni originarie rimangano invariate, viceversa, la dichiarazione è obbligatoria nel caso di variazione nei mq delle superfici imponibili ovvero per cambio di destinazione d'uso per qualsiasi motivo e nel caso di qualsiasi modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare solo nel caso in cui si tratti di soggetti residenti, i cui dati sono già a disposizione dell'Amministrazione comunale.

3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti o detentori o possessori.

4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine **di 30 giorni** dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta ovvero tramite PEC, mentre nel caso di utilizzo del servizio postale, la denuncia si intende ricevuta alla data di spedizione risultante dal timbro postale.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante o detentore o possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti, ma non residenti nei medesimi;

- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o possesso dei locali, ovvero in cui è intervenuta la variazione;
- g) Richiesta di eventuali riduzioni o agevolazioni come previste dal regolamento vigente.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) Richiesta di eventuali riduzioni o agevolazioni come previste dal regolamento vigente.

6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio tramite raccomandata postale deve essere allegata anche la fotocopia del documento di identità, valido, del sottoscrittore. Nell'ipotesi di invio tramite PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, con allegata la fotocopia del documento di identità, valido, del sottoscrittore, ovvero deve essere apposta la firma digitale.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 7, del presente articolo, se più favorevole.

Art. 26

Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.

2. Le attività di gestione del tributo possono essere affidate a soggetti esterni all'Ente ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, mediante apposito atto deliberativo del Comune che ne evidenzia l'opportunità e convenienza.

3. Il Comune, ovvero il gestore del tributo, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6 del presente articolo, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di gennaio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione in una qualsiasi delle scadenze delle rate ordinarie, come fissato nell'atto di approvazione dei conguagli.

5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, della L. 296/2006.

6. Per l'anno 2013, si applicano le norme transitorie come fissate dalla legge in vigore, pertanto considerato che la prima rata è stata posticipata al mese di luglio le rate avranno scadenza settembre, novembre e dicembre.

7. per l'anno 2014 e successivi i pagamenti avranno luogo con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.

8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 27

Rimborsi e compensazione

1. Per i rimborsi si applicano le norme di legge e le specifiche indicazioni del vigente regolamento generale delle entrate dell'Ente.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate (oppure specificare il tasso di interesse determinato secondo le modalità di cui al comma 165, dell'art. 1 della L. 296/2006), secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 28

Importi minimi

1. Per gli importi minimi di versamento e di accertamento, si applicano le norme di legge e le specifiche indicazioni del vigente regolamento generale delle entrate dell'Ente.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 29

Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

2. Nel caso di affidamento in gestione esterna del tributo, il Funzionario Responsabile è nominato dall'ente nel soggetto comunicato dal gestore esterno all'interno della propria struttura e con le capacità necessarie debitamente documentate, quali il titolo di studio e l'esperienza lavorativa, qualora sia previsto nel contratto di servizio, ovvero, nel caso di assenza di una specifica indicazione nel contratto, nel rappresentante legale della società, azienda o ente gestore.

Art. 30

Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune, ovvero il gestore del tributo qualora sia affidato a soggetto esterno all'Ente, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 25 del presente regolamento e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 del presente articolo, l'Ente ovvero il soggetto gestore, può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti

Art. 31

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

3 In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

5. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite (oppure specificare la misura prevista per tutti gli altri tributi comunali). Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 32

Riscossione coattiva

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 33

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu (o della Tia), nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu (o della Tia), opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 30/06/2013. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo i criteri dettati dal precedente art. 13 del presente regolamento.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

6. Per la riscossione è possibile applicare la deroga concessa dall'art. 1, comma 35, del D.lgs. 201/2011, primo periodo, con apposita delibera consiliare debitamente motivata

All. 1 Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

A1	ABITAZIONI 1 COMPONENTE
A2	ABITAZIONI 2 COMPONENTE
A3	ABITAZIONI 3 COMPONENTE
A4	ABITAZIONI 4 COMPONENTE
A5	ABITAZIONI 5 COMPONENTE
A6	ABITAZIONI 6 COMPONENTE

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night-club